

Swissness

Factsheet sull'ordinanza sulla protezione degli stemmi

Data:

2 settembre 2015

1. L'essenziale in breve

La revisione totale della legge sulla protezione degli stemmi (LPSt) ha reso necessaria l'emanazione di una nuova ordinanza (OPSt) che regola soprattutto i tre aspetti seguenti:

a) Competenza

L'esecuzione della LPSt continua a essere di competenza dell'IPI.

Della sua attuazione (perseguimento degli abusi) continuano invece a essere competenti le autorità giudiziarie cantonali su richiesta di terzi interessati (associazioni economiche, organizzazioni per la protezione dei consumatori e IPI).

b) Contenuto dell'elenco dei segni pubblici protetti

La legge prevede (art. 18 LPSt) che l'IPI gestisca un elenco elettronico dei segni pubblici della Svizzera ed esteri. La OPSt specifica le modalità di gestione dell'elenco elettronico dei segni pubblici protetti di Confederazione, Cantoni e comuni, o anche esteri. Questo garantisce che siano registrati tutti i segni pubblici, semplificando l'applicazione della legge. L'elenco deve essere una semplice banca dati elettronica che comprenda le principali informazioni sui segni pubblici registrati e sia accessibile a tutti gratuitamente.

c) Intervento dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD)

L'intervento dell'AFD è stato esplicitamente ancorato nella legge, analogamente a quanto fatto negli altri atti normativi relativi alla proprietà intellettuale. L'AFD è autorizzata a segnalare all'ente pubblico interessato le merci abusivamente contrassegnate con segni pubblici. L'autorità doganale interviene in caso di importazione o esportazione di tale merce nel o dal territorio svizzero. Lo stesso vale per la merce in transito. La LPSt rinvia alle disposizioni corrispondenti della legge sulla protezione dei marchi. Anche nella OPSt si rimanda alle disposizioni applicabili dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (artt. 56—57 OPM).